



## Autorità Nazionale Anticorruzione

Ufficio Regolazione in materia di Anticorruzione, trasparenza e PNA

Autorità Nazionale Anticorruzione

Prot. Uscita del 15/07/2019

Numero: 0057073

Ufficio: SG - URAC Ufficio P.N.A. e Regolazione Anticorruzione e Trasparenza

Spett.le

Francesco Addante

**Oggetto:** Rif. a note prot. n.ri 45832 del 06/06/2019 e 45568 del 06/06/2019: osservazioni su presunti profili problematici in materia di accesso civico generalizzato – recepimento delle indicazioni in sede di *“Regolamento disciplinante i procedimenti relativi all’accesso civico, all’accesso civico generalizzato ai dati e documenti detenuti dall’ANAC e all’accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990”*.

In riscontro alle note in oggetto, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento per l’esercizio della funzione consultiva del 7 dicembre 2018, si comunica quanto deliberato dal Consiglio nell’adunanza del 10 luglio 2019.

Con le note è stato chiesto *“se e quando verranno recepite, in concreto, nel Regolamento, in questione, approvato nella sua versione definitiva (G.U. 22 dicembre 2018) le indicazioni contrassegnate dai numeri 1 a 8 suggerite dallo scrivente nella consultazione pubblica indetta da codesta Autorità il 12 giugno 2018”*.

Con le richieste in oggetto si ripropongono le osservazioni da Lei precedentemente formulate in sede di consultazione per la stesura del *“Regolamento disciplinante i procedimenti relativi all’accesso civico, all’accesso civico generalizzato ai dati e documenti detenuti dall’ANAC e all’accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990”*, approvato nella sua versione definitiva nella G.U. del 22 dicembre 2018.

Ai sensi dell’art. 5 del Regolamento del 13 giugno 2018<sup>1</sup>, che regola le procedure di consultazione, l’Autorità, per favorire la massima partecipazione ai procedimenti di regolazione, sottopone a consultazione gli atti di carattere generale in vista della loro adozione, al fine di acquisire suggerimenti, proposte, considerazioni e osservazioni da parte dei soggetti interessati.

Tali informazioni sono pubblicate in versione integrale sul sito internet dell’Autorità a cura dell’Ufficio competente e sono prese in considerazione *“solo ove strettamente pertinenti all’oggetto della consultazione e utili all’assunzione delle scelte di competenza”*.

Le osservazioni che, pur non possedendo tali caratteristiche, facciano emergere particolari criticità in altri ambiti di intervento dell’Autorità, possono essere valutate per l’adozione di atti futuri.

A ciò si aggiunga che *“le richieste di parere o di indicazioni operative pervenute nel corso delle consultazioni non sono prese in considerazione e non formano oggetto di risposta da parte dell’Autorità”* (art. 5, co. 4 del suddetto Regolamento del 13 giugno 2018).

<sup>1</sup> Regolamento per la definizione della disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e di una metodologia di acquisizione e analisi quali-quantitativa dei dati rilevanti ai fini dell’analisi di impatto della regolazione (AIR) e della verifica dell’impatto della regolazione (VIR).



## Autorità Nazionale Anticorruzione

Ufficio Regolazione in materia di Anticorruzione, trasparenza e PNA

Alcune osservazioni da Lei formulate, peraltro, sono state già prese in considerazione in sede di approvazione del "Regolamento disciplinante i procedimenti relativi all'accesso civico, all'accesso civico generalizzato ai dati e documenti detenuti dall'ANAC e all'accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990" durante le procedure di consultazione del 12 giugno - 2 luglio 2018, e ove non accolte o accolte solo parzialmente, sono state oggetto di adeguata motivazione nella relazione illustrativa, pubblicata sul sito dell'ANAC unitamente al testo delle osservazioni pervenute nella consultazione pubblica.

In secondo luogo le Linee Guida di cui alla delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 recante "Indicazioni operative ai fini delle esclusioni e dei limiti dell'accesso civico di cui all'art. 5, co. 2, del d.lgs. 33/2013", hanno chiarito al § 4.2 che per informazioni devono intendersi le rielaborazioni dei dati detenuti dalle amministrazioni e non anche le richieste di conoscere le intenzioni, le valutazioni e i chiarimenti circa l'agire futuro e ipotetico della amministrazione. Anche la giurisprudenza amministrativa è pacifica nell'affermare che le richieste di informazioni sui comportamenti futuri dell'amministrazione non appaiono riconducibili alla nozione di "informazioni" di cui all'art. 5, co. 2, del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.

Le richieste in esame si inquadrano fra quelle che attengono alle intenzioni e all'agire futuro dell'Autorità, per le quali, alla luce di quanto sopra esposto, non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'istituto dell'accesso generalizzato.

Cordialmente

Il Dirigente  
Elisabetta Mida  
